



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
VOLONTARIO

INDICE

Art. 1 – Premessa	1
<u>Art. 2 – Finalità</u>	1
<u>Art. 3 – Svolgimento del Servizio</u>	3
<u>Art. 4 – Figure costituenti il Servizio</u>	4
<u>Art. 5 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale Volontario</u>	4
<u>Art. 6 – Natura del servizio di Ispettore Ambientale Comunale Volontario</u>	6
<u>Art. 7 - Requisiti per la nomina</u>	6
<u>Art. 8 - Incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario</u>	7
<u>Art. 9 - Nomina ed ispettore ambientale comunale</u>	8
<u>Art. 10 – Compiti dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario</u>	9
<u>Art. 11 – Modalità di accertamento , contestazione e segnalazione di diversa natura alle autorità competenti</u>	11
<u>Art. 12 – Sospensione e revoca incarico</u>	12
<u>Art. 13 – Compiti del Comune</u>	13
<u>Art. 14 – Qualifica pubblico ufficiale</u>	14
<u>Art. 15 – Corso di formazione per aspirante Ispettore Ambientale Comunale Volontario</u>	14
Art. 16 – Convenzione con le Associazioni di Volontariato	15
Art. 17 – Entrata in vigore	16

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25 luglio 2012, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 69 del 21 dicembre 2012.

Art. 2 – Finalità

Il Comune di Salerno, in virtù delle proprie competenze statutarie e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente nel territorio comunale, istituisce la funzione dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e decoro urbano.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si affianca, senza sostituirli, agli altri organi e figure preposte al perseguimento delle medesime finalità ed allo svolgimento dei medesimi compiti di cui al capoverso precedente.

Art. 3 – Svolgimento del Servizio

Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale Volontario viene organizzato dal Comune, secondo le materie di competenza e le funzioni assegnate dal vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Ai fini dell'organizzazione del Servizio, il Comune può avvalersi della collaborazione di una o più associazioni di volontariato. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e dette associazioni sono regolate da apposita convenzione sottoscritta dalle parti.

Art. 4 – Figure costituenti il Servizio

Fermo restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispetto alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento, nonché di ogni altra figura e/o organo a tanto deputati in forza delle vigenti disposizioni normative, le attività di cui all'art. 2 sono affidate, altresì, agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, sono nominati con decreto del Sindaco. Con l'apposito decreto di nomina, il Sindaco può abilitare l'Ispettore Ambientale Comunale Volontario all'accertamento delle violazioni amministrative in materia di igiene e decoro ambientale urbano, così come regolate in forza di leggi nazionali e/o regionali, nonché di regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario assume, nell'esercizio delle prerogative e nei limiti di cui al presente Regolamento, le funzioni di pubblico ufficiale e svolge i compiti di cui all'art. 13 e 14 della Legge 689/1981. Su proposta del Comandante della Polizia Municipale o suo delegato è nominato coordinatore con il medesimo decreto del Sindaco il Capitano responsabile del Nucleo Decoro Urbano e Polizia Ambientale e il suo eventuale vice. Gli stessi avranno funzioni definite dal Comando della Polizia Municipale.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario dovrà essere munito di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad egli attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 5 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si identifica in un soggetto che presta a favore del Comune attività di volontariato.

Egli è qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:

- a. informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b. prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c. vigilanza, controllo, accertamento e attività sanzionatoria con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

Con proprio decreto il Sindaco può abilitare all'accertamento a contestazione delle violazioni ai regolamenti ed ordinanze sindacali, anche altro personale del Comune per specifiche materie e nei casi previsti dalla legge.

Con riferimento alle violazioni di cui al punto precedente, si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale è limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari consentiti di rifiuti solidi urbani;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
- corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei RSU;
- mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi;

- controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto riguarda i rifiuti a livello territoriale;
- vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali idonei alla gestione dei servizi ambientali (carrellati, mastelli, isole ecologiche e simili);
- controlli su eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano interventi tempestivi e supplementari da parte del gestore;
- controllo e vigilanza delle aree verdi, ville, parchi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 14/2017 (conv. in L. R. 48 del 18/04/2017);
- promozione della tutela ambientale e controlli sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto gestore.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà alla disposizione del modello del verbale di accertamento che verrà utilizzato dagli Ispettori Ambientali nello svolgimento delle funzioni citate.

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 6 – Natura del servizio di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Il servizio reso dall'Ispettore Ambientale Comunale Volontario costituisce servizio di volontariato non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o di dipendenza.

È previsto, nei limiti e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, il rimborso delle spese sostenute, nonché i contributi eventualmente riconosciuti alle Associazioni di volontariato di cui agli artt. 3 e 16 del presente regolamento.

Art. 7 - Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- b. aver raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;

- c. essere in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
- d. godere dei diritti civili e politici;
- e. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- f. essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- g. possedere una conoscenza adeguata del territorio del Comune di Salerno.

Art. 8 - Incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con decreto del Sindaco.

Il Sindaco emetterà il Decreto di nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento attestante l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento. Egli potrà indossare eventuale apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Salerno ed essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e della documentazione per l'accertamento delle eventuali violazioni amministrative riscontrate.

Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo gratuito e quale attività di volontariato, non configurandosi alcun rapporto di dipendenza e/o di lavoro con il Comune di Salerno.

L'Ispettore Ambientale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

L'ispettore Ambientale Comunale Volontario presterà il proprio servizio sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, rapportandosi inoltre con il Settore Ambiente per quanto di competenza in materia di igiene urbana.

Il numero degli Ispettori Ambientali ed il numero di ore per settimana per cui verrà prestata l'attività di volontariato sono subordinati a specifico provvedimento del Comandante della Polizia Municipale, sulla base delle effettive necessità e della copertura finanziaria per le spese a rimborso dell'attività di volontariato prestata.

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale coadiuvato dal Settore Ambiente segnalare le aree della città, corrispondenti alle varie zone di spazzamento e/o comunque a maggiore criticità ambientale, dove si reputa opportuno dislocare prioritariamente gli Ispettori Ambientali.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontaria avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente per il periodo di servizio di volontariato prestato.

Art. 9 - Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Al fine di ottenere il decreto di nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni, superando un esame finale innanzi ad una apposita commissione comunale.

Ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità, il soggetto interessato dovrà partecipare ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 40 ore, con una frequenza di partecipazione non inferiore all'80% del totale delle ore del corso.

Tra i candidati reputati idonei, seguendo l'ordine di graduatoria, il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio di Ispettorato Ambientale e nel pieno rispetto delle vigenti normative afferenti le autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, con proprio decreto motivato, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, regionali, regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'art. 5 del presente regolamento.

Nella graduatoria finale, verrà data precedenza ai soggetti in possesso di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Prefettura o dall'Amministrazione Provinciale. A parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età.

Il conseguimento dell'attestato di idoneità non determina l'obbligo per il Comune di attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, presentare le proprie dimissioni, che diventeranno efficaci all'atto della ricezione delle stesse da parte dell'Ente.

Qualora non sia possibile individuare un numero sufficiente di Ispettori Ambientali Comunali Volontari, l'Amministrazione potrà individuare i soggetti da nominare attraverso il ricorso a convenzioni con associazioni, secondo le modalità di cui all'art. 16.

Art. 10 – Compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Nell'espletamento delle funzioni, l'Ispettore Ambientale Comunale Volontario deve assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune e, in particolare, è tenuto a:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune attraverso:
 - l'eventuale disciplinare di servizio approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - le direttive del Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato e del Coordinatore Capitano responsabile del Nucleo Decoro Urbano e Polizia Ambientale e il suo eventuale vice;

- il rispetto dell'eventuale convenzione di cui all'art. 16 con l'Associazione di volontariato di appartenenza;

- b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- c) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata, fatta eccezione per i servizi istituzionali non palesi i quali devono essere svolti sotto il controllo della Polizia Municipale ;
 - d) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
 - e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale di Salerno, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla Polizia Municipale;
 - f) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - g) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento U.E. 2016/679 GDPR relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
 - h) astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti lesivi dell'immagine o del decoro dell'Amministrazione Comunale, del Corpo della Polizia Municipale, del Nucleo degli Ispettori ambientali e delle persone con le quali ci si relaziona.

Durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, gli ispettori hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento e contestazione di cui alla Legge n. 689/81, dell'art. 12 c. 3 lett. M L. R. 14/2016 e art. 4 c. 4 L. R. 23/2/ 2005 n. 10 .

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio

predisposti.

Art. 11 – Modalità di accertamento, contestazione e segnalazione di diversa natura alle autorità competenti

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari operano autonomamente e, qualora richiesto, se disponibili, anche in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La collaborazione consisterà:

- a) nell'espletare l'attività amministrativa, conseguente ai controlli svolti dagli stessi Ispettori Ambientali, che permetterà da un lato di far acquisire alla Polizia Municipale gli atti (i verbali e/o relazioni di servizio oggetto della suddetta attività) e dall'altro di valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari sia dal Comando di Polizia Municipale sia dal Coordinatore o Vice Coordinatore;
- c) nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che saranno organizzate.

2. Gli Ispettori Ambientali provvederanno ad accertare, contestare e riferire agli organi competenti le violazioni rilevate, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comando di Polizia Municipale, eventualmente corredata da documentazione fotografica o da altri atti ritenuti necessari.

3. Il procedimento amministrativo scaturente dall'accertamento e contestazione delle violazioni, conseguenti all'attività svolta dagli Ispettori Ambientali, rientra nella competenza del Comando della Polizia Municipale, come regolato dalla legge n. 689 del 1981.

4. La gestione dell'intera fase amministrativa, quella giurisdizionale e quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse, derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di accertamento e contestazione, in riferimento alle violazioni rilevate dagli Ispettori Ambientali, sono di competenza del Comune e si svolgono in base a quanto previsto dalla vigente organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi del presente regolamento, sono di competenza del Comune di Salerno.

Art. 12 – Sospensione e revoca dell'incarico

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri e Carabinieri Forestali – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Polizia Provinciale, etc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale Volontario. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

Ai fini della disposizione di sospensione o revoca dell'incarico, il Sindaco tiene altresì conto delle segnalazioni effettuate dal dirigente del Settore comunale competente in materia di igiene urbana.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

Si procederà altresì alla revoca del decreto di nomina al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con motivato decreto.

Art. 13 – Compiti del Comune

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio di Ispettorato Ambientale, provvede con propri mezzi e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento dello stesso, in particolare assicurando gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari contro gli infortuni.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale, tenendo conto delle indicazioni del Settore dell'Ente del Comune di Salerno competente nella materia dell'igiene urbana.

Il Comune riconosce a ciascun Ispettore Volontario Ambientale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un rimborso spese – quantificato anche forfettariamente con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale – per ogni giorno in cui il volontario abbia prestato la propria opera per un tempo non inferiore alle tre ore.

Ai fini del riconoscimento del rimborso spese, l'effettivo servizio volontario deve essere rilevato a mezzo di apposito registro delle presenze tenuto a cura della Polizia Municipale.

Le spese occorrenti ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al presente articolo sono impegnate con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente, previo stanziamento delle risorse in bilancio e successiva assegnazione al predetto Settore di apposito capitolo di spesa.

Art. 14– Qualifica di pubblico ufficiale

1. Solo ed esclusivamente al seguito dell'emanazione del decreto sindacale di cui all'art. 8, l'Ispettore Ambientale Volontario riveste, agli effetti della legge penale la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa ed oggettivamente considerata.

2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore Ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

3. In relazione a tale veste giuridica ne consegue:

- a) l'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b) la qualificazione di atto pubblico del verbale di accertamento e/o di contestazione o altro verbale redatto dall'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile, in riferimento alle violazioni accertate e contestate;
- c) l'obbligo di denuncia dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. o agli organi di Polizia Giudiziaria dei fatti costituenti reato, accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la possibilità di individuare il trasgressore o l'obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;

e) la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di poter effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e di eseguire ogni altra operazione tecnica.

Art. 15 – Corso di formazione per Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Il Comune organizza il corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali Volontari che propongono istanza di partecipazione.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione la logistica e il materiale tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 40 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e dirigenti interni all'Ente.

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile dell'intero procedimento - dall'organizzazione del corso all'espletamento dell'esame di idoneità - compreso l'indizione dell'Avviso di selezione, l'organizzazione, la docenza del corso e la presidenza della Commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- a. la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
- b. la normativa in materia ambientale, regionale e statale;
- c. regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- d. gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- e. il procedimento sanzionatorio amministrativo.

La partecipazione al corso sarà consentita a tutti i soggetti che ne avranno titolo, secondo i requisiti stabiliti dall'Avviso. Qualora il numero di richieste superi le unità previste dall'avviso, verrà esperito un sorteggio pubblico per limitare il numero dei partecipanti.

Art. 16 – Convenzioni con le Associazioni di Volontariato

Il Comune di Salerno, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, può sottoscrivere apposite Convenzioni con una o più associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative, operanti nel campo della difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente ed iscritte ad appositi registri regionali.

Le associazioni di volontariato interessate avanzano istanza per la convenzione di cui al presente articolo al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Il Comune, ove ritenuto necessario al fine di stimolare la partecipazione da parte delle associazioni operanti sul territorio, pubblica apposito avviso di richiesta di manifestazioni

di interesse a sottoscrivere la convenzione di cui sopra. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata alla valutazione della Giunta Comunale, operata anche sulla scorta di apposita relazione istruttoria del Settore Polizia Municipale e del Settore comunale competente in materia di igiene urbana, ciascuno per le proprie competenze.

La Convenzione di cui al presente articolo disciplina la modalità con cui l'associazione di volontariato contribuisce all'espletamento del servizio di Ispettorato Ambientale Comunale Volontario.

In particolare, attraverso la convenzione, l'associazione di volontariato si impegna a:

- a. proporre i propri associati, ove ne posseggano i requisiti e secondo le modalità del presente regolamento, per lo svolgimento delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
- b. fornire ai propri associati - nominati Ispettore Ambientale Comunale Volontario - supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e attrezzature necessarie e/o utili per lo svolgimento delle attività previste;
- c. vigilare sull'osservanza del presente regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettore Ambientale Comunale Volontario, anche relazionando in merito – con cadenza almeno mensile – al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Gli associati nominati Ispettore Ambientale Comunale Volontario soggiacciono agli stessi obblighi che si applicano all'intera platea degli Ispettori Ambientali Volontari di cui al presente regolamento. Gli stessi sono parimenti soggetti al coordinamento da parte della Polizia Municipale nonché alla disciplina del rimborso per l'attività di volontariato prestata.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.